



Andria - Trani

**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta –

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO 18 del 31/12/2024

OGGETTO: Sistema di graduazione della retribuzione di posizione e dei criteri di quantificazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale. Conseguente determinazione della retribuzione di posizione e della misura della retribuzione di risultato spettanti in applicazione degli artt. 60 e 61 del C.C.N.L. Area Funzioni Locali 16/07/2024.

Firmatario UFFICIO DEL SINDACO
 DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO

Nr. Reg. 18 - 31/12/2024

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127" in virtù del quale "Spettano al Sindaco. le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'ente locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto".

DATO ATTO che dal 01 Marzo2023 presta servizio in questa Sede, in qualità di titolare, il Segretario Generale dr.ssa Maria Concetta DIPACE, nominato con decreto sindacale n. 7 del 02 Marzo2023.

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 08 del 02 Marzo 2023 con il quale il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bisceglie;
- il Decreto Sindacale n.12 del 09 Marzo2023 con il quale si è proceduto all'applicazione dell'art. 41, comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali (maggiorazione della retribuzione di posizione).

DATO ATTO che l'attuale assetto organizzativo di questa Ente prevede l'attribuzione al Segretario Generale di una pluralità di ulteriori funzioni aggiuntive, tra le quali la Direzione e Coordinamento della struttura di supporto agli Organi Istituzionali, Dirigente ad Interim dell' Area Autonoma Funzionale Avvocatura- Affari Legali e Contenzioso e la gestione dei procedimenti disciplinari rivolti al personale dirigenziale;

ATTESO che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che ricomprende la sezione Segretari comunali e provinciali.

RILEVATO che l'art. 60 del citato CCNL detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione: in particolare la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia A	
1) enti metropolitani ¹	da 43.054,00 a 64.486,96
2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da 35.590,00 a 53.665,99
3) enti fino a 250.000 abitanti	da 23.518,00 a 35.912,97
Fascia B	
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da 16.806,00 a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da 8.646,00 a 14.068,80
Fascia C	
1) enti fino a 3.000 abitanti	da 8.140,00 a 10.928,87

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

EVIDENZIATO che, entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell'art. 60 "Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere".

ATTESO che ai sensi del comma 7 dell'art.60 "*Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009*";

RILEVATO, altresì, che l'art.61 del medesimo CCNL 16/07/2024 riconosce e disciplina il compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance del Segretario Generale ed erogato, nel rispetto della capacità di spesa e dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs.n.75/2017 (condizioni minime), nella percentuale limite del 10% del monte salari percepito nell'annualità oggetto di valutazione, percentuale elevabile al 15% nei casi (e limitatamente al periodo) di svolgimento di una delle seguenti funzioni:

- a) Segretari di Enti con dirigenza;
- b) Segretari di Enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'Ente temporaneamente priva di titolare;
- c) Segretari a cui siano attribuite le funzioni di Segretario di una unione di Comuni;
- d) Segretari di Enti interessati da situazioni di calamità naturale.

RICHIAMATO il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale adottato dall'Ente.

VISTO l'Allegato A), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale recante il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale.

ATTESO che:

- in data 20/12/2024 con nota a firma del sottoscritto prot. n. 81970 si è provveduto ad avviare il confronto in relazione al suddetto Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale.
- nei termini indicati dal CCNL le OO.SS. non hanno richiesto l'attivazione del confronto, e pertanto si può procedere all'approvazione del Sistema di che trattasi;

VISTO l'Allegato B), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, recante i Criteri di quantificazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale;

RITENUTO dover dare attuazione ai suddetti Sistema di graduazione e Criteri di quantificazione attraverso, rispettivamente, la Scheda C) recante la graduazione della retribuzione di posizione e la Scheda D), recante la misura della retribuzione di risultato del Segretario Generale, schede che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del Bilancio dell'Ente;

VERIFICATO che le risorse finanziarie dell'Ente consentono la corresponsione della retribuzione di posizione del Segretario Generale nella misura indicata, considerato che la stessa corrisponde sostanzialmente a quella già percepita dal Segretario Generale in virtù di quanto previsto con il sopraindicato decreto sindacale n.12 del 09.03.2023 con il quale si è proceduto all'applicazione dell'art. 41, comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali (maggiorazione della retribuzione di posizione).

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

- 1. di approvare** il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, Allegato A), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare** i Criteri di quantificazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale, Allegato B), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di stabilire**, come da Schede C) e D) applicative dei predetti Sistema e Criteri, che con il presente atto si approvano, rispettivamente, in euro 35.912,97 annui la retribuzione di posizione (art.60 comma 2 CCL), e nel 15% del monte salari percepito nell'annualità oggetto di valutazione la misura della retribuzione di

risultato (ex art.61 comma 2 bis CCL) del Segretario Generale, ciò a decorrere dal 01/01/2025 (con riferimento, quanto alla retribuzione di risultato, alla valutazione riferita all'anno corrente 2024);

4. di dare atto che, così rideterminata la retribuzione di posizione del Segretario Generale, cessa, con la medesima decorrenza di cui sopra, di essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione già attribuita, in applicazione dell'art. 41 comma 4 del CCNL 16/5/2001, con Decreto Sindacale n.12 del 09.03.2023

5. di stabilire che la sopraindicata rideterminazione della retribuzione di risultato dal 10% al 15% del monte salari percepito dal Segretario Generale nell'annualità oggetto di valutazione, ex art.61 comma 2 bis CCNL del 16/07/2024, sarà corrisposta nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017;

6. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto.

Allegati:

- A) Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale;
- B) Criteri di quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Generale;
- C) Scheda di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale;
- D) Scheda della misura della retribuzione di risultato del Segretario Generale.

Nr. Reg. 18- 31/12/2024

31/12/2024

IL SINDACO
DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO

Bisceglie, 31/12/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELANTONIO ANGARANO in data 31/12/2024